



Assemblea Ordinaria degli Azionisti

23 e 31 maggio 2022

(I e II convocazione)

**“PROPOSTA INDIVIDUALE DI DELIBERAZIONE DELL’AZIONISTA BLUEBELL
PARTNERS LIMITED (TITOLARE DI N. 25 AZIONI)”**

14 APRILE 2022

A seguito della pubblicazione, in data 13 aprile 2022, dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Leonardo S.p.a., convocata in sede Ordinaria in data 23 e 31 maggio 2022 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), si rende noto che è pervenuta ed è stata ritenuta ammissibile al voto assembleare la proposta individuale di deliberazione presentata dall'azionista Bluebell Partners Ltd, riportata in calce al presente documento.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di voto, la Società ha provveduto ad aggiornare i moduli di delega redatti ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF, disponibili sul sito Internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea (www.leonardo.com, Sezione "Assemblea Azionisti 2022").

L'azionista Bluebell Partners Ltd (titolare di n. 25 azioni di Leonardo S.p.a.) ha presentato la seguente proposta individuale di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di Leonardo Spa, riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione illustrativa predisposta dall'azionista Bluebell Partners Ltd nonché delle eventuali osservazioni del Consiglio d'Amministrazione

Delibera

1. di promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Alessandro Profumo, onde conseguire il risarcimento del danno da questi cagionato a Leonardo Spa;

2. di conferire al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla delibera sopra assunta dando avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterrà può opportuni".

Riguardo al mero profilo dell'ammissibilità formale e, quindi, verificata esclusivamente la ricorrenza dei requisiti di presentazione della proposta, si è ritenuta ammissibile al voto

assembleare la proposta individuale di deliberazione, come formulata, nell'ottica della massima trasparenza e onde continuare a garantire il più ampio esercizio dei diritti degli Azionisti nel quadro della disciplina speciale tutt'ora in vigore.

Con riguardo, invece, ai contenuti della citata proposta, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'infondatezza delle argomentazioni addotte e pertanto ha espresso assoluta non condivisione delle contestazioni avanzate da Bluebell riguardo alle condotte dallo stesso Azionista asseritamente attribuite all'Amministratore Delegato anche in termini di presunti pregiudizi arrecati a Leonardo, ciò sia alla luce dei rilevanti risultati conseguiti dalla Società - specie con riferimento all'esercizio 2021 in relazione al quale si porrebbe la tematica della proposta individuale di azione di responsabilità avanzata da Bluebell - che dell'apprezzamento da parte del mercato dei risultati stessi.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi confermato un giudizio di assoluta adesione e condivisione della gestione attuata dall'Amministratore Delegato della Società.

La comunicazione dell'azionista Bluebell Partners Ltd è allegata in calce al presente documento.

Egr. dott. Luciano Carta

Presidente

Leonardo S.p.A.

Via PEC assemblea@pec.leonardocompany.com

CC: Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale di Leonardo Spa

Londra, 13 aprile 2022

Caro Presidente Carta,

Oggetto - Richiesta di inserire all'ordine del giorno dell'AGM 2022 chiamata ad approvare il Bilancio 2021 la proposta di azione di responsabilità ex 2393 c.c. formulata dal socio Bluebell Partners

Il Socio Bluebell Partners Ltd ("**Bluebell**"), possessore di venticinque azioni ordinarie di Leonardo Spa ("Leonardo") - vedere Allegato 1 – chiede di inserire all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci chiamati ad approvare il Bilancio 2021, mozione ex. artt. 2392 e 2393 codice civile:

"azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Delegato Alessandro profumo - Deliberazioni inerenti e/o conseguenti".

Cordiali saluti,



Giuseppe Bivona

gbivona@bluebellpartners.com

ASSEMBLEA ORDINARIA

DI

LEONARDO S.P.A.

PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 (AGM 2022)

Proposta del Socio Bluebell Partners Ltd:

*“Azione di responsabilità nei confronti dell’Amministratore Delegato Alessandro
Profumo
Deliberazioni inerenti e/o conseguenti”*

13 aprile 2022

13 aprile 2022

Signori Azionisti,

Il Socio Bluebell Partners Ltd (“**Bluebell**”), possessore di venticinque azioni ordinarie di Leonardo Spa (“**Leonardo**” o la “**Società**”) propone:

“di deliberare azione di responsabilità nei confronti dell’Amministratore Delegato PROFUMO ALESSANDRO ai sensi dell’art 2393 codice civile. Informativa agli Azionisti. Delibere inerenti e/o conseguenti”

Si illustrano di seguito fatti rilevanti accaduti nell’esercizio 2021 ai sensi dell’art 2393 c.c..

PRIMO FATTO PREGIUDIZIEVOLE (ESERCIZIO 2021)

In data 7 aprile 2021 sono state pubblicate le motivazioni della sentenza che ha visto condannare l’Amministratore Delegato Alessandro Profumo in quanto ex-Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena (“**MPS**”) in un procedimento penale (955/2016 RGNR) innanzi al Tribunale di Milano che lo ha riconosciuto colpevole dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2622 del Codice Civile) in relazione alla contabilizzazione come operazioni in Titoli di Stato di due operazioni per un ammontare nominale di cinque miliardi di euro risultate essere derivati occulti (*Credit Default Swap*), con riferimento ai bilanci, alle relazioni e alle altre comunicazioni sociali della Banca dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 e con riferimento alla relazione semestrale al 30 giugno 2015 nonché di manipolazione del mercato (art. 185 del TUF) in relazione ai comunicati diffuse al pubblico riguardo l’approvazione dei bilanci e delle situazioni patrimoniali sopra indicati.

Il Tribunale di Milano ha emesso sentenza di condanna in primo grado (la “**Sentenza**”¹) nei confronti del signor Alessandro Profumo (e altri) per false comunicazioni sociali e per manipolazione del mercato

Sulla base di un “*granitico compendio probatorio (non valutativo)*”, la Sentenza ha permesso ai soci di MPS di apprendere che gli ex amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio sono individui caratterizzati da notevole “*pericolosità sociale*” per le condotte di “*singolare offensività*” commesse in quanto amministratori di MSP (2012-2015), colpevoli di aver attuato “*un medesimo disegno criminoso*” con una riconoscibile “*inclinazione al mendacio*”, dissimulato con condotte finalizzate ad “*offrire di sé un’immagine immacolata, provvidenziale e salvifica*” con il fine di “*vedere accresciuto (illegittimamente) il proprio personale prestigio*”. La Sentenza ha riconosciuto l’“*insidiosità del falso (perpetrato scientemente)*” nella loro funzione all’epoca dei fatti di amministratori di MPS con la “*compilazione fraudolenta dei bilanci*”. Il Tribunale di Milano, sempre per come stabilito nella Sentenza, ha riconosciuto la “*piena e consapevole adesione al piano delinquenziale*” da parte degli ex-amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio stigmatizzandone la “*gravità delle condotte (di singolare insidiosità e pure reiteratamente perpetrate)*” e la “*gravità degli addebiti (ostinatamente reiterati con le insidiose modalità descritte)*” avendo operato in “*assoluta malafede*” per trarre un “*ingiusto profitto*”. La Sentenza ha dunque permesso ai soci di apprendere che gli ex-amministratori PROFUMO Alessandro e VIOLA Fabrizio sono individui dotati di “*spiccata capacità a delinquere*”.

Più in particolare, nel corso dell’esercizio 2021, i soci di Leonardo S.p.A. hanno potuto acquisire le seguenti informazioni sulle passate condotte del signor Alessandro profumo per come riportate nella Sentenza citata:

- “*Non v’è dubbio che le operazioni replicassero i flussi di un derivato creditizio*” (la Sentenza, p. 161) e “*si è definitivamente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che anche il nuovo management [NDR Profumo – Viola] sapesse, da tempo, del mancato acquisto dei BTP*”

¹ Sentenza (penale) disponibile al link https://www.dropbox.com/sh/j2ksby27ielq4az/AABGkbnj0afRB_imdcQKstuLa?dl=0

- 2034 da parte di Nomura e, dunque, della fittizia compravendita simulata con la controparte giapponese, quale vuoto involucro contrattuale funzionale alla contabilizzazione dell'operazione a saldi aperti, per le ragioni ormai (ampiamente) note” (Sentenza, p. 243);
- - “Come efficacemente affermato dal consulente delle parti civili [NDR Bivona], “la differenza tra negoziare un credit default swap su rischio Italia ed investire in titoli di Stato italiani (comunque finanziati, ad es. con un pronti contro termine) è la stessa che c’è tra comprare una casa (comunque finanziata, ad es. con un mutuo) e scommettere sull’andamento del mercato immobiliare”” (Sentenza, p. 187);
 - “Alla platea degli investitori venivano offerte due diverse (e contrapposte) informative. La prima chiara e d’immediata lettura, ordinatamente indicizzata (quanto agli schemi che la componevano) nonché ammantata di ogni sorta di rassicurante certificazione di bontà (come da positiva revisione dell’autorevole società incaricata e confortante relazione del collegio sindacale). La seconda incompleta (per le superiori considerazioni), relegata a mero (negletto) allegato [NDR note proforma] (privo d’idonea indicizzazione) e pure cinta da dissuasive attestazioni di scarsa affidabilità. Senonché la prima era falsa e la seconda vera” (Sentenza, p. 230, grassetto originario);
 - “In altre parole - secondo le Difese degli imputati e dell’Ente - la divulgazione di due diverse informative (di segno contrario), di cui necessariamente l’una falsa e l’altra vera (per la specularità degli alternativi approcci contabili), determinerebbe l’irrelevanza penale del fatto (per elisione della falsità o, quantomeno, dell’ingannevolezza della stessa). L’argomento risulta, a parere del Tribunale, francamente irricevibile” (Sentenza, p. 227-228);
 - “In palese violazione (rectius abuso) del documento congiunto dell’8 marzo 2013, che - premesso il baricentrico principio della prevalenza della sostanza sulla forma facoltizzava ricorso alle note esclusivamente in ipotesi di corretta contabilizzazione a saldi aperti delle operazioni strutturate (non ricorrente nel caso di specie, essendosi ampiamente dimostrata la falsità dei dati veicolati con il bilancio e gli schermi in cui lo stesso si articolava), BMPS soltanto coi prospetti pro forma ha comunicato al mercato (peraltro parzialmente) i reali impatti delle transazioni strutturate (quali derivati)” (Sentenza, p. 228);
 - “Ai sensi del citato art. 186 TUF, PROFUMO e VIOLA saranno altresì dichiarati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nonché incapaci di

- contrattare con la pubblica amministrazione per anni due (massimo edittale che si giustifica **in considerazione della singolare offensività degli addebiti e della pericolosità sociale dei prevenuti dagli stessi evincibile**)” (Sentenza, p. 286);*
- *“Efficacemente afferma il consulente delle parti civili Bivona nell’elaborato del 10 ottobre 2019 (pag. 55), “gli amministratori non avevano alcuna facoltà di scegliere se (i) contabilizzare le operazioni come un derivato oppure (ii) contabilizzare le operazioni come operazioni separate con l’aggiunta di prospetti pro forma: se l’operazione era sotto il profilo sostanzialistico un derivato, dovevano contabilizzarla come un derivato. L’unica opzione a disposizione degli amministratori era decidere se rispettare la legge o violarla ovvero se redigere il bilancio applicando i principi contabili (IAS) oppure no, assumendosene in questo caso la responsabilità” (Sentenza, p. 115);*
 - *“È radicata convinzione del Tribunale che gli odierni imputati, ben consapevoli della vera natura delle transazioni strutturate e delle correlate immani criticità (come pure evincibile dai lacunosi, contraddittori e, dunque, ingannevoli documenti di bilancio), abbiano – con censurabile atteggiamento attendista (agevolato da un certo assenteismo istituzionale) – riproposto ... la medesima soluzione contabile adottata dal precedente management (di cui era tuttavia nota l’ispirazione illecita), per il tempo strettamente necessario a completare le procedura di autorizzazione degli ingenti aiuti di Stato (che non andava in alcun modo intralciata, considerate le già disastrose condizioni in cui versava la Banca)” (Sentenza, p. 11);*
 - ***“i fatti per cui si procede siano stati oggetto di una previsione originaria unitaria (quantomeno nelle linee essenziali) e di un medesimo disegno criminoso ...”** (Sentenza, p. 284);*
 - *“In estrema sintesi, la Banca – pur di rassicurare i soci – aveva rilasciato dichiarazioni palesemente contrarie al vero, ... Il dato pare dirimente, poiché la manipolazione decettiva delle informazioni – che preclude ogni deduzione a discarico sulla buona fede dei nuovi apicali – **disvela...l’inclinazione al mendacio del nuovo management [NDR Profumo, Viola]**, disposto all’affermazione del falso pur di preservare l’esistente” (Sentenza, p. 74);*

- “il nuovo management [NDR Profumo/Viola] puntava a offrire di sé un’immagine immacolata, provvidenziale e salvifica, fondata sulla netta discontinuità col passato, dal quale andavano prese le distanze, narrazione foraggiata pure dalla vulgata sul fortuito rinvenimento del Mandate Agreement, in realtà sin dal luglio 2009 oggetto di fitti carteggi tra i dipendenti della Banca” (Sentenza, p. 273);
- “V’era – quale ulteriore fine (a caratura non immediatamente patrimoniale) - l’aspirazione dei nuovi apicali [NDR Profumo, Viola] a vedere accresciuto (illegittimamente) il proprio personale prestigio, quali fautori della rinascita della Banca” (Sentenza, p. 273);
- “È, altresì, predicabile l’intenzione d’ingannare i soci o il pubblico desumibile dall’insidiosità del falso (perpetrato scientemente) nonché dalle modalità stesse di divulgazione della contabilizzazione alternativa, integrando i prospetti pro forma il più sofisticato degli inganni (anziché un supplemento di trasparenza, come si è vanamente tentato di dimostrare)” (Sentenza, p. 273);
- “.. piena consapevolezza (pure contrassegnata dal fine d’ingiusto profitto) sottesa alla compilazione fraudolenta dei bilanci, di cui era nota l’inevitabile diffusione al pubblico, quale prescrizione di legge... .. tale era il fine che animava il nuovo management, ossia rassicurare il mercato in vista dell’incetta di denari che si sarebbe da lì a poco perpetrata con gli aumenti di capitale” (Sentenza, p. 284);
- “gravità delle condotte (di singolare insidiosità e pure reiteratamente perpetrate, quanto a Profumo e Viola) ...” (Sentenza, p. 284);
- “.. gravità degli addebiti (ostinatamente reiterati con le insidiose modalità descritte) e spiccata capacità a delinquere ...” (Sentenza, p. 285);
- “Efficacemente afferma il consulente delle parti civili Bivona nell’elaborato del 10 ottobre 2019 (pag. 55) “L’unica opzione a disposizione degli amministratori era decidere se rispettare la legge o violarla ovvero se redigere il bilancio applicando i principi contabili (IAS) oppure no, assumendosene in questo caso la responsabilità” (Sentenza, p. 115);

- “In ordine alla componente generica del dolo, **non residuano dubbi, all’esito dell’istruttoria, circa la piena consapevolezza dell’erroneità della contabilizzazione ... desumibile dal granitico compendio probatorio raccolto, articolato in plurimi e convergenti elementi di significativa pregnanza**” (Sentenza, p. 271);
- “...oscure e tortuose indicazioni fornite nelle note integrative ai bilanci 2012 e 2013, quale **sterile tentativo di accreditare il falso, pure mediante deduzioni infondate**” (Sentenza, p. 271);
- “è stato provato, oltre ogni ragionevole dubbio, non solo che i titoli di Stato non furono mai acquistati, ma – altresì – che BMPS fosse pienamente a conoscenza della circostanza” (Sentenza, p. 272);
- “Definitiva riprova della consapevolezza in ordine al mancato acquisto dei titoli si rinviene **nelle decettive risposte ai soci** la circostanza – che disvela **l’assoluta malafede della Banca (fondante il dolo) – appare dirimente, giacché l’esigenza del mendacio dimostra, implicitamente, la piena cognizione delle criticità di fondo della situazione sottostante**” (Sentenza, p. 272);
- “Sussiste anche **il fine di ingiusto profitto**, principalmente in favore della Banca stessa, parsa navigare in migliori acque grazie al falso, che ne ha accresciuto la percezione di affidabilità (in termini patrimoniali, regolamentari nonché strategici, essendosi dissimulata la massiccia operatività in invendibili – e dunque ancor più rischiosi – derivati creditizi per oltre cinque miliardi di euro), in un periodo particolarmente delicato per l’Ente, ossia in pendenza dell’autorizzazione degli aiuti di Stato e nell’imminenza (e poi in costanza) di ingenti aumenti di capitale (per complessivi otto miliardi di euro)”; (Sentenza, p. 273);
- “La rappresentazione disaggregata aveva, peraltro, consentito l’indebito ripianamento di perdite per oltre un miliardo di euro (1.301.231.403 euro, per la precisione), mediante alterazione della consistenza delle riserve ...” (Sentenza, p. 279);
- “Non può, invero, dubitarsi della finalitàdi garantire a BMPS ingiusti profitti: l’alterazione dei bilanci ... rispondeva alla necessità di offrire agli investitori un più florido e rasserenante scenario societario (che ispirasse affidabilità e fiducia), in termini di patrimonio contabile e di vigilanza nonché, più in generale, di stabilità (dovendosi evitare, a ogni costo, lo

- svelamento dei rischi connessi alla massiccia esposizione in derivati di credito, che avrebbe esposto la Banca alle imprevedibili oscillazioni di mercato, destinate a impattare sul risultato d'esercizio)*" (Sentenza, p. 290);
- *"Si dimostrerà, in particolare, la singolare concatenazione cronologica degli eventi, che ha consentito alla Banca, nell'intervallo temporale indicato, di fare incetta di liquidità (pubblica e privata) pervicacemente (e consapevolmente) indulgiando nell'errore contabile"* (Sentenza, p. 231);
 - *"In particolare, l'ammanto per il quale si erano chiesti aiuti di Stato ammontava a due miliardi di euro (cifra massima prevista dalla normativa interna), pari – come chiarito nelle risposte ai soci per l'assemblea del 29 aprile 2013 (all. 10.10 alla consulenza Bivona) – alla sola quota della riserva negativa AFS imputabile alle due transazioni strutturate"* (Sentenza, p. 232);
 - *"Sicché non peregrina risulta la tesi del consulente delle parti civili, che intravede nella previsione del rimborso in tempi contenuti (in alternativa alla conversione in azioni delle obbligazioni) un compromesso tra istituzioni, quale precipitato della necessità di una ristrutturazione maggiormente incisiva, derivante dalla natura delle problematiche che affliggevano BMPS, dovute a un'eccessiva assunzione di rischi nonché a una cattiva gestione di attività e passività (cfr. par. 35 della decisione)"* (Sentenza, p. 236);
 - *"Può, inoltre, sicuramente affermarsi che - nonostante l'esito positivo [NDR dell'autorizzazione agli Aiuti di Stato concessi dalla Commissione Europea], all'epoca per nulla scontato - fosse senz'altro preferibile non iniettare ulteriori criticità nel procedimento autorizzatorio [NDR degli Aiuti di Stato] (che già s'innestava su una situazione tutt'altro che rasserenante). Pare pertanto ragionevole sostenere che, nella valutazione prognostica del nuovo management, una variazione della contabilizzazione delle operazioni – in allora solo vagamente note alla Commissione (come emerge dal par. 16 della decisione provvisoria), almeno sino all'interlocuzione con Codacons e l'Ing. Bivona (menzionata ai parr. 34 e 35 del provvedimento definitivo) – potesse minare o, quantomeno, rendere più incerto il cammino verso l'agognata autorizzazione"* (Sentenza, p. 237);
 - *"potendosi delle informazioni pro forma soltanto apprezzare l'incidenza sull'idoneità decettiva della falsa propalazione (nel caso di specie – pare doveroso anticiparlo – non elisa dalla*

- prospettazione alternativa, per le ragioni che saranno nel prosieguo indicate)*” (Sentenza, p. 115);
- *“la falsità delle informazioni rappresentate negli schemi contabili ufficiali”* (Sentenza, p. 125);
 - *“In estrema sintesi, BMPS – in palese violazione del provvedimento di Consob (..... **ha ostinatamente perseverato nell’opaca modalità di comunicazione delle note pro forma, quale negletto allegato in coda al bilancio. La richiesta inevasa disvela, indiscutibilmente, il fine di disorientamento del lettore (e conseguentemente inganno) da sempre perseguito da BMPS, col non chiaro e confusivo espediente dell’obliqua comunicazione degli unici dati di bilancio veri (come si dirà)**”* (Sentenza, p. 129-130, grassetto originario);
 - *“la Banca ... ha offerto al mercato un’informazione obliqua, incompleta e capziosa”* (Sentenza, p. 143);
 - *“È pura mistificazione rivendicare il contributo positivo al margine d’interesse fornito dalle operazioni (ovvero sostenere che le stesse fossero dei carry trade) e che tale finalità ne imponesse la rappresentazione a saldi aperti”* (Sentenza, p. 183);
 - *“La Banca, ... tentava vanamente di sostenere la bontà del proprio operato e, nel dettaglio, la correttezza della contabilizzazione”* (Sentenza, p. 174);
 - *“qualora la Banca avesse, sin dall’esercizio 2012, riconosciuto l’erroneità della contabilizzazione a saldi aperti, si sarebbe posto un serio problema di copertura del deficit, peraltro nella delicata fase di ricapitalizzazione (ottenuta con aiuti di Stato, ancora da approvarsi), intrapresa a seguito di rigorosa disamina delle condizioni patrimoniali dell’istituto (dal risultato tutt’altro che lusinghiero). L’omesso disvelamento del falso contabile rispondeva inoltre a ulteriori (evidenti) finalità (per nulla secondarie), ossia garantire continuità nella redazione dei bilanci (onde non iniettare aggiuntive criticità nello scenario complessivo, già sconcertante), scongiurare eventuali azioni risarcitorie da parte degli investitori (cui dunque non andavano offerti appigli) nonché, da ultimo, non recepire nelle relazioni finanziarie l’inevitabile volatilità derivante dalla valutazione al mark to market dei derivati, con imprevedibili oscillazioni del risultato d’esercizio (sempre negative negli anni precedenti, a*

- eccezione del 2012, che alla data di approvazione del bilancio – o meglio nel febbraio 2013, quando si decise di non procedere a riclassificazione – rappresentava un caso sino ad allora isolato, che non offriva garanzia alcuna sui trend futuri di mercato)” (Sentenza, p. 194);
- “Trova, pertanto, conferma quanto sostenuto dal consulente delle parti civili [NDR Bivona], ovvero che la contabilizzazione a saldi aperti aveva determinato l’artificiale incremento delle riserve utilizzabili per ripianare perdite, a scapito di altre riserve (quelle da valutazione) diversamente non utili allo scopo” (Sentenza, p. 200);
 - “In altri termini, la persistente rappresentazione a saldi aperti, proprio nell’anno 2012 (all’esito del quale si decise, come ampiamente dimostrato, di perseverare nell’errore contabile), ha permesso alla Banca di neutralizzare perdite per oltre un miliardo di euro (nel dettaglio, euro 1.301.231.403). Argomento che ancor più persuade il Tribunale della **piena e consapevole adesione al piano delinquenziale** (ereditato dal precedente management), che indubbi vantaggi offriva – nell’immediato – all’istituto di credito” (p. 225, grassetto originario) (Sentenza, p. 201);
 - “I disastrosi dati diffusi nel novembre 2015 (Sentenza, p. 207, grassetto originario);
 - “la divulgazione di due diverse letture contabili del medesimo fenomeno (ossia le transazioni strutturate), lungi dal rappresentare “un supplemento di trasparenza” (prendendo a prestito le parole dei professori Petrella e Resti), integra un confusivo e scorretto espediente di elusione dei fondamentali principi di verità e chiarezza che sottendono la redazione del bilancio.” (Sentenza, p. 219);
 - “In altri termini, risultano inaccettabili prospettazioni ancipiti e contraddittorie, prassi che il Collegio non intende legittimare, per le inevitabili e perniciose conseguenze che ne deriverebbero, in particolare in punto di tenuta dell’intero sistema normativo che disciplina le comunicazioni sociali, giacché, oltre alla temuta deresponsabilizzazione dell’organo gestorio (dispensato dalla formulazione di un’unica e prudente valutazione), si perverrebbe alla sostanziale sterilizzazione delle reazioni ordinarie agli illeciti contabili (assolutamente da fuggirsi). Non possono, in definitiva, avallarsi subdole strategie comunicative che, mediante precostituzione di sofisticati argomenti a discarico (da spendersi in eventuali giudizi di responsabilità, come avvenuto nel caso di specie), integrino concreto intralcio alla repressione di

- falsi contabili (inequivocabilmente riscontrati nei bilanci oggetto di scrutinio)” (Sentenza, p. 220);*
- *“veniva nuovamente inscenata una situazione di incertezza, dipendente da fattori estranei al management (ossia possibili ripensamenti delle competenti Autorità di Vigilanza) laddove, invece, non v’era dubbio alcuno sulla reale natura delle transazioni né, tantomeno, sui criteri interpretativi da applicarsi” (Sentenza, p. 238);*
 - *“Come efficacemente affermato dal consulente delle parti civili Ing. Bivona, non v’era il rischio di nuovi pronunciamenti sulle astratte modalità di contabilizzazione di determinate operazioni, bensì unicamente il pericolo che gli organismi competenti “si accorgessero che gli imputati falsificavano i bilanci iscrivendo investimenti inesistenti al posto di temerarie speculazioni in derivati” (Sentenza, p. 238);*
 - *“Anche nella transazione con NIP [NDR Nomura] si è fallacemente ricorsi alla rappresentazione disaggregata delle pattuizioni, fondata sul fittizio acquisto del BTP 2034 (neppure oggetto di restituzione, ovviamente) e sulla vendita a pronti dello stesso (parimenti figurativa)” (Sentenza, p. 241);*
 - *“nonostante ..dall’aprile 2015 ... fosse nota la pendenza di un procedimento nei confronti della Banca ..., concernente specificamente la decettiva contabilizzazione dell’operazione, ciononostante le parti indugiavano nell’errore, addirittura pretendendo [NDR che nel contratto per chiudere anzitempo l’operazione Nomura]..fosse inserita un’esplicita smentita dell’assunto accusatorio, etichettato quale colossale fraintendimento dell’operazione ... da parte della Procura di Milano (Sentenza, p. 241);*
 - *“Come, in sintesi, correttamente rilevato dal consulente delle parti civili [NDR Bivona] gli accordi transattivi si fondavano sulla fraudolenta finzione che le operazioni fossero investimenti in titoli di Stato; erano stati sottoscritti nella documentata consapevolezza che ..[NDR le operazioni] fossero, diversamente, dei derivati” (Sentenza, p. 241);*
 - *“Il comunicato (all. 10.9 alla consulenza Bivona) [NDR con cui la Banca nel dicembre 2015 aveva annunciato la correzione dei bilanci per tardivo impulso della CONSOB pur senza ammettere alcun illecito] integra mirabile esercizio di sofisticata retorica, mediante sapiente combinazione di suggestivi argomenti a discarico (ovviamente*

- infondati), reiterate confortanti rassicurazioni (sull'assenza di apprezzabili conseguenze per la Banca) e maliziose reticenze” (Sentenza, p. 242);*
- *“.. si è definitivamente provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che anche il nuovo management sapesse, da tempo, del mancato acquisto dei BTP 2034 da parte di NIP e, dunque, della fittizia compravendita simulata con la controparte giapponese, quale vuoto involucro contrattuale funzionale alla contabilizzazione dell'operazione a saldi aperti, per le ragioni ormai (ampiamente) note” (Sentenza, p. 243);*
 - *“Tanto emerge dalla copiosa documentazione versata in atti ..., dalle deposizioni dei testimoni escussi (tra cui il solerte Borghese, che si era persino premurato di rappresentare la circostanza ai nuovi vertici per iscritto, come da Memo Nomura del novembre 2012) nonché, infine, dalle decettive informazioni rese ai soci in occasione delle assemblee del 28 dicembre 2013 e 29 aprile 2014 (all. 10.5 e 10.6 alla consulenza Bivona), sull'effettivo ritiro dei titoli e contestuale consegna a NIP nell'esecuzione del repo (ovviamente mai avvenuti), in palese frizione con quanto realmente accaduto e noto al nuovo management (almeno dall'ottobre 2013), ossia che alla vendita e coincidente restituzione dei BTP (figurative) si era proceduto – inevitabilmente, per l'assenza a monte dei titoli – mediante regolamento su base netta (e non lorda, come suggestivamente comunicato ai soci)” (Sentenza, p. 243);*
 - *“Parimenti infedele risulta la rappresentazione di incertezze nel quadro normativo di riferimento, giacché ...non v'erano invero lacune da colmare, sufficiente essendo la prudente e giudiziosa applicazione dei principi contabili e delle pertinenti interpretazioni già fornite che diversamente BMPS ha consapevolmente deciso di violare, ricorrendo a virtuosismi retorici, fallaci ricostruzioni degli accadimenti nonché dolosi silenzi” (Sentenza, p. 243);*
 - *“adottata la contabilizzazione corretta [NDR con il Bilancio 2015], BMPS ha continuato a elaborare note pro forma sugli impatti dell'alternativa contabile, ossia ... l'opposta rappresentazione a saldi aperti (definitivamente superata a seguito della delibera Consob del dicembre 2015), obiettivamente inutile (atteso quanto acclarato dall'Autorità di Vigilanza, che rendeva ormai indubbia la natura della transazione), quale superfetazione contabile che, lungi dall'integrare un supplemento di trasparenza (non richiesto), costituiva un vano tentativo della Banca di proiettare un'immagine di assoluta limpidezza e, al contempo, di insinuare dubbi sulla soluzione imposta da Consob (tuttavia fondata su granitiche e mai più discusse evidenze probatorie)” (Sentenza, p. 245);*

- *“Al 19 dicembre 2013 risale l'accordo transattivo con Deutsche Bank (all. 11.6 alla consulenza Bivona), reso noto al mercato con comunicato stampa emesso in pari data (all. 11.7). Col contratto - nel quale si perseverava nella falsa prospettazione di un investimento in BTP finanziato mediante long term repo di pari durata, con l'aggiunta di un IRS a copertura del rischio di tasso....Nessuna restituzione di titoli era prevista nelle pattuizioni transattive, a riprova dell'indisponibilità dei BTP da parte di DB che, come ormai noto, l'aveva immediatamente reimmessi nel mercato così chiudendo il repo a breve col quale se li era procurati per il tempo strettamente necessario alla stipula dei TRS (onde offrire una parvenza di verosimiglianza alla fittizia e decettiva impostazione contabile)” (Sentenza, p. 240);*

- *“Il 23 settembre 2015 si è, invece, conclusa la transazione con NIP [NDR Nomura] (all. 12.4), come da comunicato stampa diffuso lo stesso giorno (all. 12.5), ossia- si badi bene in data successiva alla richiesta di rinvio a giudizio del 24 aprile 2015 (parallelo procedimento milanese) nei confronti di entrambi gli istituti di credito (quali responsabili amministrativi).....anche nella transazione con NIP si è fallacemente ricorsi alla rappresentazione disaggregata delle pattuizioni, fondata sul fittizio acquisto del BTP 2034 (neppure oggetto di restituzione, ovviamente) e sulla vendita a pronti dello stesso (parimenti figurativa) nonostante già dall'estate 2015 fosse in corso un fitto confronto con Consob avente a oggetto proprio il mancato approvvigionamento dei titoli di Stato e, dall'aprile 2015 (dunque ancor prima), fosse nota la pendenza di un procedimento nei confronti della Banca (ai sensi del d.lgs. n. 231/01), concernente specificamente la decettiva contabilizzazione dell'operazione. Ciononostante le parti indugiavano nell'errore, acdirittura pretendendo NIP che nelle premesse del settlement agreement - con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio - fosse inserita un'esplicita smentita dell'assunto accusatorio, etichettato quale colossale fraintendimento dell'operazione Alexandria da parte della Procura di Milano ("whose conclusions Nomura rejects as based in a misinterpretation of the Structured Transactions")” (Sentenza, 240-241);*

- *“Come, in sintesi, correttamente rilevato dal consulente delle parti civili (pagg. 228 ss. dell'elaborato del 10 ottobre 2019): a) gli accordi transattivi si fondavano sulla fraudolenta finzione che le operazioni fossero investimenti in titoli di Stato; b) erano stati sottoscritti nella documentata consapevolezza che Alexandria e Santorini fossero, diversamente, dei derivati (il 7 luglio 2013 NIP aveva già ammesso - e la Banca ne era a conoscenza - che la sostanza*

economica dell'operazione corrispondeva, "senza possibilità di contraddizione", alla vendita di un derivato creditizio, precisando di non aver mai ceduto a BMPS i titoli che la Banca continuava a iscrivere in bilancio; il 18 ottobre 2013 DB aveva già approvato la riclassificazione dell'operazione, come da rapporto degli analisti di PSP [NDR Peters Schonberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft] per Bafin del 31 dicembre 2014)" (Sentenza, p. 241).

**

SECONDO FATTO PEGIUDIZIEVOLE (ESERCIZIO 2021)

L'Amministratore Delegato Alessandro Profumo risulta oggi indagato in quanto ex-Presidente di MPS anche in un secondo procedimento penale (N. 33714/16 RGNR Mod. 21 e N.3502/17 RG GIP) inizialmente (vedere di seguito) con l'ipotesi di reato 'soltanto' di falso in bilancio, manipolazione informativa e falso in prospetto per la falsa contabilizzazione dei crediti nel periodo 2012-2015.

Nell'ambito di questo secondo procedimento penale, in data **26 aprile 2021** è stata depositata dai periti Prof. Gaetano Bellavia e dott.ssa Fulvia Ferradini nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari Guido Salvini (Tribunale di Milano) una consulenza tecnica nell'ambito di incidente probatorio – ovvero una perizia (la “**Perizia**”²) che ha valore di prova nel processo – da cui è emerso che i bilanci firmati dal signor PROFUMO Alessandro erano non conformi (ovvero, più semplicemente falsi) per aver nascosto perdite su crediti. In particolare la Perizia ha accertato quanto segue:

- *“Tutti gli interventi delle Vigilanze nel tempo hanno rilevato notevolissime criticità operative nel comparto crediti comunicandole di conseguenza agli organi della Banca”;*

² Sentenza n 10748/20 tribunale di Milano (penale) disponibile al link https://www.dropbox.com/sh/j2ksby27ielq4az/AABGkbnj0afRB_imdcQKstuLa?dl=0

- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2013 di € 1.438,92 milioni sale a € 4.469,00 milioni, tenuto conto di maggiori rettifiche su crediti deteriorati pari a € 3.030,08 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”;*
- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2014 di € 5.347,27 milioni scende ad € 2.308,35 milioni, tenuto conto di minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2013 pari a € 3.038,92 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”;*
- *“l’utile esposto nel bilancio consolidato 2015 di € 389,87 milioni si tramuta in una perdita di € 4.285,27 milioni, tenuto conto di maggiori rettifiche su crediti deteriorati pari a € 4.675,14 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”;*
- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2016 di € 3.231,37 milioni diminuisce ad € 1.468,81 milioni, tenuto conto di minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2015 pari a € 1.762,56 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale ed infine”;*
- *“la perdita esposta nel bilancio consolidato 2017 di € 3.502,24 milioni diminuisce ad € 782,24 milioni, tenuto conto di minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2015 pari a € 2.720,00 milioni, considerate al netto dell’effetto fiscale”*
- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell’esercizio 2013 di € 6.164,00 milioni diminuisce ad € 3.081,83 milioni, per effetto delle maggiori rettifiche su crediti deteriorati di competenza dell’esercizio 2013”;*
- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell’esercizio 2014, che recepisce l’intervenuto aumento di capitale sociale del luglio 2014 per € 5 miliardi, diminuisce da € 5.989,00 milioni ad € 5.945,75 milioni, per effetto delle minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2013 pari ad € 3.038,92 milioni ...”;*
- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell’esercizio 2015, che recepisce l’intervenuto aumento di capitale sociale del giugno 2015 per € 3 miliardi, diminuisce da € 9.623 milioni ad € 4.904,61 milioni, per effetto delle maggiori rettifiche su crediti deteriorati di competenza dell’esercizio 2015 pari a € 4.675,14 milioni.”;*

- *“il patrimonio netto contabile consolidato dell’esercizio 2016 di € 6.460,30 milioni diminuisce ad € 3.504,47 milioni, per effetto delle minori rettifiche su crediti deteriorati spostate all’esercizio di competenza 2015 ”;*
- **“è risultato che le rettifiche nette su crediti non contabilizzate per competenza negli esercizi di cui si è detto [NDR 2012-2015] per complessivi € 11.420,81 milioni, pari ad € 7.766,15 milioni al netto dell’effetto fiscale, sono di importo pressoché analogo agli intervenuti aumenti di capitale avvenuti fra il 2014 ed il 2015, ammontanti come detto ad € 8 miliardi”.**

A seguito della chiusura dell’incidente probatorio ed in fase di richiesta di proroga (accettata dal Giudice per le indagini Preliminari) al 31 maggio 2022, i Sostituti Procuratori Roberto Fontana e Giovanna Cavalleri in data 24 febbraio 2022 hanno iscritto nel registro degli indagati il signor PROFUMO Alessandro anche per il più grave reato di falso in prospetto (173-bis TUF)³.

**

TERZO FATTO PREGIUDIZIEVIOLE (ESERCIZIO 2021)

Nel corso del 2021, Leonardo S.p.A. ha sospeso l’IPO di DRS annunciato nel corso dell’esercizio 2020. Si ricorda in proposito che nel comunicato del 26 febbraio 2021, Leonardo aveva annunciato che il buon fine dell’offerta sarebbe stato in ogni caso *“soggetto, tra l’altro, al completamento del processo di verifica della SEC e a condizioni di mercato favorevoli”* (Leonardo Comunicato Stampa, 26 febbraio 2021)⁴.

Si ricorda la seguente cronologia degli eventi:

³ richiesta di proroga procedimento 33714 - 2016

https://www.dropbox.com/sh/j2ksby27ielq4az/AABGkbnj0afRB_imdcQKstuLa?dl=0

⁴https://www.leonardocompany.com/documents/20142/13355500/ComLDO_IPO+Leonardo+DRS_I TA_26_01_2021.pdf?t=1614357671299

1. il 15 marzo 2021, Leonardo informava il mercato che *“il documento di registrazione su Form S-1 è stato depositato presso la SEC ma non è ancora efficace e pertanto non potranno né essere vendute azioni né accettate loro offerte di acquisto prima che il documento di registrazione diventi efficace”* (Comunicato Leonardo, 15 marzo 2021)⁵. Il documento di registrazione conteneva la seguente rappresentazione:

“La nostra reputazione e capacità di fare affari può essere influenzata dalla condotta impropria dei nostri dipendenti, agenti, affiliati, subappaltatori, fornitori, partner commerciali o joint venture a cui partecipiamo

..... Nell'ottobre 2020 un Tribunale italiano ha condannato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo S.p.A., con l'accusa di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato in relazione al suo precedente ruolo di presidente della banca italiana, Banca Monte dei Paschi di Siena. Anche se siamo stati avvisati da Leonardo S.p.A. che questa sentenza sarà impugnata, restiamo soggetti al rischio reputazionale a seguito di questo procedimento in corso” (Documento di registrazione DRS Form-1, 5 marzo 2021, p. 35, traduzione)⁶.

2. Il 16 marzo 2021 la SEC riceveva una prima segnalazione (numero di riferimento 16159-428-853) volta ad ‘accendere un faro’ sull’informativa sui rischi legati alla condanna penale ed alle molteplici vicende giudiziarie in sede civile e penale del dott. Profumo, legate alle Sue precedenti posizioni come Amministratore Delegato o Presidente di società quotate;

⁵ <https://www.leonardocompany.com/it/press-release-detail/-/detail/15-03-2021-leonardo-announces-the-launch-of-leonardo-drs-ipo-for-a-minority-stake>

⁶ ***“Our reputation and ability to do business may be impacted by the improper conduct of our employees, agents, affiliates, subcontractors, suppliers, business partners or joint ventures in which we participate:*** *In October 2020 an Italian court convicted Alessandro Profumo, the chief executive officer of Leonardo S.p.A., on charges of false statements and market manipulation related to his previous role as chairman of the Italian banking entity, Banca Monte dei Paschi di Siena. While we have been advised by Leonardo S.p.A. that this conviction is going to be appealed, we remain subject to reputational risk as a result of this ongoing proceeding*” (DRS Form-1 Registration Statement Dated 15th of March 2021, p. 35)

3. il 22 marzo 2021, l'informativa sui rischi di cui al Punto 1 veniva aggiornata introducendo un paragrafo che riguardava personalmente il dott. Profumo:

“Restiamo soggetti a rischi reputazionali e di altro tipo a seguito della condanna dell'amministratore delegato di Leonardo S.p.A. con l'accusa di false dichiarazioni e manipolazione del mercato in relazione al suo precedente ruolo di presidente dell'ente bancario italiano, Banca Monte dei Paschi di Siena.

Nell'ottobre 2020, un Tribunale italiano ha condannato Alessandro Profumo, amministratore delegato della nostra capogruppo, Leonardo SpA, con l'accusa di false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato in relazione al suo precedente ruolo di presidente della banca italiana, Banca Monte dei Paschi di Siena.

La condanna, se alla fine confermata dalla Corte di Cassazione italiana, impedirebbe al Sig. Profumo di continuare nel suo attuale ruolo in Leonardo SpA. Pur essendo stati avvisati da Leonardo SpA che tale sentenza sarà impugnata dal Sig. Profumo, restiamo soggetti al rischio reputazionale come risultato di questo procedimento in corso. Inoltre, la perdita di continuità della leadership nella nostra capogruppo, se la condanna venisse infine confermata, potrebbe incidere negativamente sulla nostra attività a breve termine. Qualsiasi effetto negativo di questo tipo sulla nostra attività o danno alla reputazione relativo al procedimento potrebbe influire sulla nostra capacità di acquisire contratti con nuovi clienti e potrebbe danneggiare i nostri rapporti con i clienti esistenti, i dipendenti, i fornitori, i subappaltatori e altri con cui intratteniamo affari, il che potrebbe avere un impatto negativo sulla nostra attività, sulla situazione finanziaria e sui risultati delle nostre attività. Per ulteriore disamina sui rischi relativi alla cattiva condotta dei nostri dipendenti, partner commerciali e altre persone associate, inclusi i procedimenti contro l'ex amministratore delegato di Leonardo SpA e un altro dirigente di Leonardo SpA, vedere il paragrafo ”—La nostra reputazione e capacità di fare affari possono essere influenzate da la condotta impropria dei nostri dipendenti, agenti, affiliati, subappaltatori, fornitori, partner commerciali o joint venture a cui partecipiamo ”.

(Documento di registrazione DRS Form-, 22 marzo 2021, p. 35, traduzione)⁷.

⁷ ***“We remain subject to reputational and other risks as a result of the conviction of the chief executive officer of Leonardo S.p.A. on charges of false statements and market manipulation related to his previous role as chairman of the Italian banking entity, Banca Monte dei Paschi di Siena.***

In October 2020, an Italian court convicted Alessandro Profumo, the chief executive officer of our ultimate parent company,

4. lo stesso giorno (22 marzo 2022), una seconda segnalazione veniva inoltrata alla SEC (numero di riferimento 16164-863-287) in cui veniva eccepita anche l'integrazione di cui al Punto 3 in quanto ritenuta carente in merito alla rappresentazione della effettiva natura dei rischi in conseguenza alla condanna/vicende giudiziarie del dott. Profumo;
5. appena due giorni dopo (24 marzo 2014) l'offerta - il cui successo era stato subordinato *infra alia* "al completamento del processo di verifica della SEC" (Leonardo Comunicato Stampa, 26 febbraio 2021)⁸ - veniva ritirata.

Si tratta di accadimenti di competenze dell'esercizio 2021. Anche prescindendo dal nesso eziologico tra i Punti 1-5, resta il fatto che l'offerta è stata ritirata dopo (i) la prima revisione del documento di registrazione avvenuta il 22 marzo u.s. e (ii) dopo la seconda segnalazione alla SEC avvenuta sempre il 22 marzo u.s. a contestazione della rappresentazione dei rischi sulle vicende giudiziarie del dott. Profumo, anche a seguito della prima integrazione.

Del resto non solo l'informativa sui rischi legati derivanti dalla condanna del dott. Alessandro Profumo (e più in generale dalle vicende giudiziarie in sede civile e penale) non erano state adeguatamente rappresentata nel documento di registrazione (prova ne sia che veniva integrata) ma non ne veniva fatta nessuna menzione nemmeno nel Bilancio Annuale 2020 della capogruppo Leonardo Spa. approvato dall'assemblea dei soci del maggio 2021

**

Leonardo S.p.A., on charges of false statements and market manipulation related to his previous role as chairman of the Italian banking entity, Banca Monte dei Paschi di Siena. The conviction, if ultimately upheld by the Italian Supreme Court, would prevent Mr. Profumo from continuing his current role at Leonardo S.p.A. While we have been advised by Leonardo S.p.A. that this conviction will be appealed by Mr. Profumo, we remain subject to reputational risk as a result of this ongoing proceeding. Additionally, the loss of continuity of leadership at our parent company, if the conviction is ultimately upheld, could disrupt our business in the short term. Any such disruption or reputational harm related to the proceeding could affect our ability to win new customer contracts and harm our existing relationships with customers, employees, suppliers, subcontractors and others with whom we do business, which could have an adverse impact on our business, financial condition and results of operations. For further discussion of risks relating to misconduct of our employees, business partners and other associated persons, including proceedings against the former chief executive officer of Leonardo S.p.A. and another Leonardo S.p.A. executive, see "—Our reputation and ability to do business may be impacted by the improper conduct of our employees, agents, affiliates, subcontractors, suppliers, business partners or joint ventures in which we participate." (DRS Form-1 Registration Statement Dated 22nd of March 2021, p. 35)

⁸https://www.leonardocompany.com/documents/20142/13355500/ComLDO_IPO+Leonardo+DRS_I TA_26_01_2021.pdf?t=1614357671299

**QUARTO FATTO PREGIUDIZIEVOLE
(ESERCIZIO 2021)**

Nel corso dell'esercizio 2021 è stata indebitamente compresso il diritto dei soci di deliberare sulla mozione di azione di responsabilità presentata dal socio Bluebell Partners nei riguardi dell'Amministratore Delegato Alessandro Profumo. Si ricordano i seguenti fatti:

1. l'assemblea di Leonardo (AGM 2021) veniva convocata in prima convocazione il 10 maggio 2021 (ed in seconda convocazione il 19 maggio 2021). Come da avviso di convocazione della Società: *“in ragione delle restrizioni dettate dall'emergenza sanitaria COVID-19 e ai sensi del Decreto che consente alle società quotate di disporre che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, la Società dispone che il titolare del diritto di voto che intenda partecipare all'Assemblea deve farsi rappresentare nella stessa mediante delega conferita al Rappresentante Designato individuato dalla Società nella Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 - 20145. La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (pertanto entro il 6 maggio 2021, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in prima convocazione ed entro il 17 maggio 2021, nel caso in cui l'Assemblea si tenga in seconda convocazione)”* (**Allegato 1**);
2. Il 28 aprile 2021, il socio Bluebell comunicava a Leonardo S.p.A. la proposta all'assemblea dei soci mozione ex. artt. 2392 e 2393 codice civile di *“azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Delegato PROFUMO ALESSANDRO”* (**Allegato 2**). La proposta veniva inoltrata via PEC come da ricevuta allegata (**Allegato 3**) chiedendo espressamente di *“mettere a disposizione dei soci sul sito www.leonardocompany.com la proposta ex art. 2393 del socio Bluebell Partners assicurando parità informativa a tutti gli azionisti?”* a meno di *“comprimere ulteriormente il diritto dei soci di esercitare le facoltà di cui all'art 2393 c.c. e deliberare in modo informato”* (**Allegato 2**). Si

- ricorda che la partecipazione al voto poteva avvenire solo per delega non essendo prevista la presenza fisica in assemblea a causa delle restrizioni COVID-19;
3. la Società nella tarda serata del 4 maggio 2021 comunicava al socio Bluebell di aver integrato l'ordine del giorno con la delibera proposta (**Allegato 4**) e ne informava i soci (**Allegato 5**) provvedendo “*ad aggiornare i moduli di delega redatti ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF, disponibili sul sito Internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea (www.leonardocompany.com, Sezione “Assemblea Azionisti 2021”)*”;
 4. pertanto, la Società rendeva nota la proposta di delibera del socio Bluebell **un giorno lavorativo prima del termine fissato nell’avviso di convocazione** (“*La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (pertanto entro il 6 maggio 2021*” (Allegato 1) per il conferimento delle deleghe di voto con l’assemblea convocata per il 10 maggio 2021;
 5. il 5 maggio 2021 a società provvedeva a modificare il modulo di delega redatto ai sensi degli articoli 135-novies e 135-undecies del TUF (**Allegato 6**) inserendo la proposta del socio Bluebell (“*Voto per proposta di azione sociale di responsabilità - Voto in merito alla proposta di azione sociale di responsabilità contro l’Amministratore Delegato presentata dall’Azionista Bluebell Partners Limited*”, **Allegato 7**);
 6. sempre il 5 maggio 2021 (in orario imprecisato) – ovvero un giorno prima della scadenza ultima per dare le istruzioni di voto – la Società comunicava (**Allegato 8**) che l’assemblea si sarebbe svolta in seconda convocazione dandone comunicazione sui giornali il successivo 6 maggio 2021 (**Allegato 9**);
 7. Il 5 maggio 2021, il *proxy advisor* Frontis rilasciava la raccomandazione di votare a favore della proposta del socio Bluebell emettendo la seguente dichiarazione all’ANSA: “*«Abbiamo raccomandato di approvare la proposta di Bluebell perché la gravità delle motivazioni della sentenza che sono state pubblicate, benché di primo grado, rischiano di far venir meno il rapporto fiduciario tra azionisti e amministratore delegato», ha dichiarato all’ANSA Sergio Carbonara, titolare di Frontis. «Si tratta di un aggiornamento più a scopo informativo che con effetti pratici. Gli investitori istituzionali, soprattutto esteri, votano con delle piattaforme che richiedono una tempistica molto anticipata rispetto all’assemblea, almeno 7 giorni.*

a volte anche 15 giorni prima della prima convocazione. Immagino che i fondi esteri abbiano tutti già votato quando oggi è stata pubblicata la nostra proposta aggiornata», ha aggiunto Carbonara, secondo cui è improbabile che i fondi possano revocare le loro indicazioni di voto, come pure sarebbe possibile. I report di Glass Lewis e Iss, i big tra i consulenti dei fondi nel voto assembleare, non contengono alcuna indicazione sulla mozione Bluebell, in quanto emessi, rispettivamente il 26 aprile e il 22 aprile, quando la proposta non era neppure stata presentata» (Allegato 10);

8. il 10 maggio 2021, il proxy advisor ISS, pur dando indicazione di voto contrario alla proposta qualificando il giudizio sulla base delle ‘informazioni disponibili’, censurava Leonardo per *«aver omesso di fornire sulla proposta di azione di responsabilità sufficientemente in anticipo rispetto all’assemblea»* (ISS, 10 maggio 2021, traduzione, **Allegato 11**)⁹;
9. il 14 maggio 2021, Glass Lewis, uno dei grandi consulenti degli investitori istituzionali nelle assemblee delle società quotate nel mondo, raccomandava ai soci di Leonardo di votare a favore della proposta del socio Bluebell: *«la condanna del dott. Profumo per eventi accaduti durante la sua carica di Presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena hanno avuto un forte impatto negativo sulla reputazione della Società [NDR Leonardo S.p.A.]. Sebbene la sentenza sia soggetta ad appello, riteniamo che serva come indicazione sostanziale che le azioni del Sig. Profumo potrebbero produrre una perdita di valore per gli azionisti e che un’azione di responsabilità può essere giustificata. Agli azionisti che hanno la possibilità di esprimere un voto elettronico su questa proposta, raccomandiamo di sostenere questa iniziativa, che autorizza l’azione legale ma non vincola il votante a partecipare direttamente a qualsiasi rivendicazione congiunta»* (Glass Lewis, 14 maggio 2021, traduzione, **Allegato 12**)¹⁰;
10. il 19 maggio 2021 si è svolta l’assemblea dei soci di Leonardo ed alla fine delle votazioni la Società ha emesso un comunicato nel quale veniva riportato quanto

⁹ *“we highlight Leonardo’s omission to provide information on this proposal sufficiently in advance of the meeting”* (ISS, 10 maggio 2021)

¹⁰ *«Mr. Profumo’s conviction for events happened during his time as chair of Banca Monte dei Paschi di Siena have had a substantial negative reputational impact on the Company. While the sentence is subject to appeal, we believe that it serves as a substantial indication that the actions of Mr. Profumo might harm shareholder value and that a liability action may be warranted. We encourage shareholders to carefully consider whether the proposed liability action serves their interests. For those shareholders who have the option to cast a vote electronically on this proposal, we recommend they support this initiative, which authorises legal action but does not bind the voting party to participate directly in any joint claim»* (Glass Lewis, 14 maggio 2021)

segue: “Infine, l’Assemblea ha respinto la proposta di azione di responsabilità nei confronti dell’Amministratore Delegato Alessandro Profumo – presentata nei termini e con le modalità di cui all’avviso di convocazione dell’Assemblea da un azionista titolare di n. 25 azioni (pari allo 0,0000043% del capitale sociale) – con il voto contrario del 99,334% circa del capitale rappresentato in Assemblea sulla relativa proposta in votazione”, specificando ulteriormente che “L’Assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti istituzionali – in larga maggioranza esteri – presenti con il 42,61% del capitale sociale rappresentato in Assemblea” (**Allegato 13**);

11. grazie all’informativa fornita ai soci ed al mercato veniva radicata la convinzione di un voto plebiscitario (99,334%) a favore dell’Amministratore Delegato Profumo con cui l’azione di responsabilità sarebbe stata bocciata, lasciando intendere una “consistente partecipazione” al voto degli “azionisti istituzionali – in larga maggioranza esteri” appunto a favore del dott. Profumo. Nel comunicato stampa non veniva indicata la percentuale del capitale sociale intervenuto in assemblea, un’informazione che invece era stata regolarmente fornita nelle precedenti assemblee (**Allegato 18 e 19**);
12. la rappresentazione della Società (come vedremo ingannevole e idonea ad indurre in errore) volta ad ingenerare la falsa convinzione di un responso plebiscitario a favore dell’Amministratore Delegato Profumo e contrario alla proposta di azione di responsabilità del socio Bluebell, aveva buon gioco nell’indurre in errore i principali quotidiani che il giorno successivo titolavano: “**Leonardo, no dei soci all’azione contro Profumo**” (Corriere della sera, 20 maggio 2021, **Allegato 14**), “**L’assemblea conferma la fiducia. Respinta con il 93,4% dei voti la richiesta di azione di responsabilità contro l’AD**” (Il Sole24Ore, 20 maggio 2021, **Allegato 15**) e “**Gli azionisti di Leonardo si schierano con Profumo**” (Milano Finanza, 20 maggio 2021, **Allegato 16**);
13. il 24 maggio 2021, Leonardo pubblicava ai sensi di legge ex art. 125-quater del Testo Unico della Finanza, il rendiconto sintetico delle votazioni (**Allegato 17**) sul sito internet della Società (www.leonardocompany.com), dal quale si apprendevano le seguenti informazioni taciute dal comunicato del 19 maggio:

- all'Assemblea di Leonardo era rappresentato il 52,63% del capitale (Allegato 17) ovvero il MEF (30,2%) più altri soci in rappresentanza del 22,43% del capitale;
- la proposta dell'azione di responsabilità contro l'Amministratore delegato era stata respinta con il 31,77% dei voti (Allegato 17) ovvero dal MEF (30,2%) e da una sparuta pattuglia di investitori istituzionali che rappresentavano soltanto l'1,57% del capitale sociale: **il 20,86% del capitale presente in assemblea (che si traduce nel 93% degli investitori, escluso il MEF, presenti in assemblea) non ha partecipato al voto presumibilmente a conferma del fatto che al momento di rilasciare le istruzioni di voto non aveva a disposizione il modulo aggiornato predisposto dalla società che includeva la mozione del socio Bluebell Partners (Allegato 7), ma soltanto la versione non aggiornata precedente (Allegato 6):** la Società aveva infatti ritardato la pubblicazione della proposta del socio Bluebell ed il relativo aggiornamento del modulo di delega al giorno antecedente il termine ultimo per esprimere il voto con l'assemblea convocata in prima convocazione (10 maggio), senza che fosse stato comunicato che si sarebbe svolta in seconda (19 maggio).

In pratica il resoconto sintetico della votazione ha dimostrato che i soci istituzionali avevano votato senza essere a conoscenza della proposta di azione di responsabilità formulata dal socio Bluebell – l'obiettivo di chi in concreto ne ha ritardato l'informativa al mercato onde assicurarsi che la proposta fosse bocciata con il solo voto determinante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 'grande elettore' del dott. Profumo, nonostante questi sia stato riconosciuto da una recente sentenza soggetto dotato di "spiccata capacità a delinquere" e "pericolosità sociale"¹¹.

Sulla base dei fatti esposti ne consegue che:

¹¹ La sentenza di primo grado emessa dal Tribunale è disponibile al link https://www.dropbox.com/sh/j2ksby27ielq4az/AABGkbnj0afRB_imdcQKstuLa?dl=0

- (i) con il comunicato del 19 maggio 2021 ha rappresentato un’informativa fuorviante ai soci ed al mercato lasciando intendere un supporto plebiscitario dei soci a favore dell’Amministratore Delegato Profumo privo di riscontro nella verità dei fatti: al di là del supporto politico del MEF, solo l’1,57% si è espresso a favore del signor Profumo;
- (ii) il ritardo con cui la società ha messo a disposizione dei soci e del mercato la risoluzione proposta dal socio Bluebell ha *de facto* impedito ai soci istituzionali di votarla, un fatto ancora più grave se si considera che sia Frontis che Glass Lewis avevano raccomandato ai soci istituzionali di votare a favore della proposta e che ISS che non aveva esitato a censurare la condotta della Società per averne ritardato la pubblicazione.

QUINTO FATTO PREGIUDIZIEVOLE (ESERCIZIO 2021)

Nelle ultime settimane la reputazione di Leonardo S.p.A. è stata gravemente danneggiata dalle rivelazioni di una trattativa per la vendita di armamenti alla Colombia attraverso un opaco canale commerciale (parallelo al canale ufficiale tra governi) che ha visto un ex parlamentare (Massimo D’Alema) nel ruolo di mediatore.

Per quanto la notizia sia emersa nel corso del 2022, si tratterebbe di un’iniziativa avviata nel 2021 come dimostrano le bozze di proposte commerciali (“*Leonardo Aircraft Division M-346 Fighter Attack to Colombian Air Force M346FA Main Proposal, November 2021*”, **Allegato 20**), l’email che sarebbe stata inviata il 15 dicembre 2021 da Dario Marfé, Senior Vice-President Commercial & Customer Services di Leonardo S.p.A.) al signor Massimo D’Alema (**Allegato 21**) ed infine la proposta di incarico per servizi commerciali a sostegno della trattativa in Colombia (**Allegato 22**) in cui Leonardo S.p.A. appariva intenzionata a dare l’incarico ad uno studio americano indicato dal signor Massimo D’Alema pattuendo una commissione sia che l’affare fosse andato a buon fine (il 2% del valore del valore commerciale della trattativa) sia che non fosse andato a buon fine (in questo caso l’ammontare di eventuali provvigioni erano a discrezione di Leonardo S.p.A.).

L'opaca trattativa per la vendita di armamenti da parte di Leonardo S.p.A. alla Colombia - ad oggi non smentita da Leonardo S.p.A. - ha creato un indubbio danno d'immagine alla società (oltre ad aver potenzialmente compromesso il buon fine della fornitura) di cui non può che ritenersi responsabile il capoazienda anche in funzione dei rapporti intrattenuti - sempre per come riportato dalla stampa ed in assenza di pronta smentita da Leonardo S.p.A. - con il signor Massimo D'Alema.

Il capo della comunicazione di Leonardo S.p.A., usando un linguaggio volgare e scurrile, sosteneva (a dispetto dell'evidenza, **Allegato 21**) che il signor Massimo D'Alema avrebbe millantato un ruolo nella potenziale fornitura che non aveva e che Leonardo S.p.A. non gli aveva conferito alcun incarico. Il dott. Alessandro Profumo convocato davanti alla Commissione Difesa del senato il 6 aprile 2022, ha dichiarato che "*l'ex-premier [NDR D'Alema] non aveva alcun mandato ufficiale o ufficioso a trattare per nostro conto con la Colombia*". Non si comprende per quale ragione Leonardo S.p.A. avrebbe dovuto mandare materiale commerciale a D'Alema sulla fornitura o predisporre bozze di lettere di incarico, se non avesse avuto l'intenzione di affidare (o non avesse affidato) a D'Alema il ruolo di negoziatore, tutte circostanze non chiarite dall'Amministratore Delegato Profumo nell'audizione in Senato il 6 aprile 2022. Si tratta in ogni caso di vicende opache che compromettono la credibilità di Leonardo S.p.A. nel mondo.

Al di là dei contorni di una vicenda che la società non ha ancora chiarito, non può seriamente dubitarsi di carenze gestionali la cui responsabilità apicale è dell'Amministratore Delegato Profumo il cui risultato è stato in ogni caso un grave danno all'immagine per Leonardo S.p.A.

Le condotte di cui al primo ed al secondo fatto di competenza dell'esercizio 2021 ascritte all'Amministratore Delegato dott. Profumo, indicate a presupposto della presente mozione, quantunque riferibili al suo operato quale presidente di altra società, costituiscano condotte non compatibili con i valori etici e comportamentali di Leonardo per come anche riportati nel Codice Etico della società, che il dott. Profumo non sia *'fit and proper'* per ricoprire la carica di Amministratore Delegato di un'azienda quotata e che la sua permanenza alla guida di Leonardo crei un grave pregiudizio alla reputazione, allo sviluppo commerciale e più in generale all'attuazione dei programmi e delle strategie della Società,

trattandosi di condotte accertate dal tribunale che minano l'essenza del rapporto fiduciario tra socio ed amministratore.

Si ricorda che il Codice Etico di Leonardo (il "Codice Etico") "*esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti da tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con Leonardo*" e che principi e le disposizioni in esso contenuti sono vincolanti anche per "*i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel perseguimento dell'azione sociale in tutte le deliberazioni adottate*". Il Codice Etico annovera tra i suoi principi la "*conformità alle leggi*" e specifica espressamente che "*l'integrità morale è un dovere costante*" di tutti i destinatari, incluso dunque gli amministratori.

Il Codice Etico specifica ulteriormente che "*tutte le attività poste in essere dai destinatari devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'azienda. I comportamenti ed i rapporti di tutti i destinatari, ALL'INTERNO ED ALL'ESTERNO DELLA SOCIETÀ, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto gli Amministratori, i dirigenti devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutte le risorse umane di Leonardo*".

Non può dunque dubitarsi che le condotte illecite ascritte al dott. Profumo (i) per come già accertate dal Tribunale di Milano nel procedimento 955/2016 RGNR che con sentenza di primo grado ne ha riconosciuto la "**pericolosità sociale**" per le condotte di "**singolare offensività**" in quanto reo di aver attuato "**un disegno criminoso**" e (ii) per come risultano dall'esito dell'incidente probatorio nel procedimento N. 33714/16 RGNR Mod. 21 e N.3502/17 RG GIP in cui il dott. Profumo rischia oggi l'incriminazione per reati finanziari ancora più gravi di quelli per cui è stato già condannato (con questo potendo creare ulteriore danno di immagine, ma non solo, a Leonardo S.p.A.), non siano coerenti con i principi di osservanza della legge, rigore morale, correttezza gestionale e – trattandosi della funzione apicale di Amministratore Delegato – del ruolo di esempio per le risorse di Leonardo.

Le vicende giudiziarie in cui l'Amministratore Delegato Alessandro Profumo risulta oggi coinvolto hanno rappresentano un fattore di rischio per Leonardo S.p.A., come evidenziato dalla revisione del prospetto dell'IPO DRS poi abortito ed in quanto tali

costituiscono un fattore pregiudizievole per la Leonardo S.p.A. La compressione del diritto dei soci di votare informati con lo strumentale ritardo nella pubblicazione della mozione di azione di responsabilità presentata dal socio Bluebell Partners all'AGM 2021 risulta esso stesso un fatto pregiudizievole in quanto una condotta volta a limitare il diritto dei soci di votare informati su una delibera assembleare che riguarda il risarcimento di un danno (quantunque fosse solo di immagine), rappresenta esso stesso un danno alla società.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il socio Bluebell Partners Ltd formula fin da ora la seguente proposta di delibera, fatte salve le eventuali integrazioni ritenute necessarie dal Consiglio d'Amministrazione:

“L'Assemblea degli azionisti di Leonardo Spa, riunita in sede ordinaria, preso atto della relazione illustrativa predisposta dall'azionista Bluebell Partners Ltd nonché delle eventuali osservazioni del Consiglio d'Amministrazione”

Delibera

1. *“di promuovere l'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. nei confronti del dott. Alessandro Profumo, onde conseguire il risarcimento del danno da questi cagionato a Leonardo Spa”;*
2. *“di conferire al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla delibera sopra assunta dando avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterrà più opportuni”*

Ove venga adottata la predetta delibera, l'Assemblea dei soci dovrà altresì deliberare in relazione agli opportuni ulteriori provvedimenti ex legge.

Gli allegati 1-22 sono messi a disposizione al seguente link:

Annexes 1-22 are available to the following link

<https://www.dropbox.com/sh/2fhl0ff3e15cgny/AABik3pyCMmiFgi1OpJQ7H-Za?dl=0>
